

Decreto n. 507/DEC

Aosta, 7 ottobre 2024

Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e di secondo grado della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- VISTO il decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta e l'istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi;
- VISTI gli articoli 2, 3, 4, 38, 39, 40 e 40 bis dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";
- VISTO l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'art.47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall'art. 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
- VISTO l'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come modificato dall'art.47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, dall'art. 5, comma 3, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art.

- 20, comma 6, lett. a), decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del decreto- legge 29 settembre 2023, n. 132, introdotto dalla legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e, in particolare, l'art. 13, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. h), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 16 agosto 2022, n. 226, recante *“Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”*;
- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente *“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con protocollo addizionale, formato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, recante *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”*;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'art. 1-ter concernente l'inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”*;
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987, recante *“Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che disciplina i

- titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica, nonché le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i suddetti titoli;
- VISTA la nota CEI prot. 644/2024 del 28 febbraio 2024, che trasmette il Decreto 704/2009 della Conferenza Episcopale Italiana recante *“Nota di ricezione dell’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose pubblicata dalla Congregazione per l’educazione cattolica” concernente l’equivalenza tra i titoli della Laurea Magistrale in Scienze Religiose e della Licenza in Scienze Religiose;*
- VISTA la nota CEI prot. 833/2024 del 21 marzo 2024 con cui si rappresenta che il Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini" dell'Università di Urbino, per riconoscimento della Congregazione per l’Educazione Cattolica con lettera prot. n. 776/2007 del 23 maggio 2009, equivale al Titolo di Licenza in Scienze Religiose e, in Italia, per la determinazione del Consiglio Episcopale Permanente dell'8 giugno 2009, prot. 464/2009, alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;*
- VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;*
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;*
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis;
- VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 9 novembre 2021, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”;*
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;*
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;*
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*, come modificata dal decreto-legge 13 giugno 2023,

- n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, “*all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione*”; l'articolo 35-bis, concernente “*La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*”; l'articolo 35-ter che ha introdotto il “*Portale unico del reclutamento*” ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici; l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE*” e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. “*GDPR*”;
- VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti,

- rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L.28 marzo 2003, n. 53”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”*;
- VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e, in particolare, l’articolo 25, in merito all’accesso all’occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e, in particolare, l’articolo 32;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”* e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
- VISTO l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”* convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e le relative Linee Guida;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e le relative Linee Guida;
- VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e, in particolare, l'art. 27 concernente *“Misure per la riforma degli istituti professionali”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e le relative Indicazioni Nazionali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.176, *“Esecuzione dell'intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante *“Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario”* e, in particolare, l'articolo 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante *“Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante *“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai*

- sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
- VISTO il decreto ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2024, recante *“Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'art.47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito in legge 29 giugno 2022, n.79 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112*";
- VISTA la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;
- VISTA la legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, recante norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche;
- VISTA la legge regionale 17 aprile 1990, n. 14, recante norme concernenti il reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali;
- VISTA la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;
- VISTA la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella Regione;
- VISTA la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, recante disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico;
- VISTA la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante *“Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta*";
- VISTA la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, recante la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto “Istruzione e Ricerca” del 18 gennaio 2024;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 19 gennaio 2024, n. 9, recante *“Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come*

- sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112", che disciplina le modalità di espletamento delle procedure concorsuali straordinarie su base regionale riservate agli insegnanti di religione cattolica;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 1328 del 29 maggio 2024, recante "*Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-bis del Decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159*";
- VISTI l'articolo 21, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 9/2024 e l'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1328/2024 che fanno salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- RILEVATO che la procedura di cui al presente bando viene indetta in concomitanza con quella nazionale di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1328 del 29 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 861/1975;
- ATTESO che il comma 77 dell'articolo 1 della legge 107/2015 dispone che restano salve le diverse determinazioni che la Regione Valle d'Aosta ha adottato e che può adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle specifiche esigenze riferite agli organici regionali;
- VALUTATO il fabbisogno, per l'anno scolastico 2024/2025, di personale docente di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali;
- SENTITO il Consiglio scolastico regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55;
- VISTA l'ordinanza dell'Assessore competente in materia di istruzione, prot. n. 19561/ss, in data 7 ottobre 2024, recante le modalità per la composizione e la nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto;
- VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante "*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti locali del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*", e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 481, in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

SU PROPOSTA della Coordinatrice del Dipartimento Sovraintendenza agli studi dell'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali;
D'INTESA con l'Assessore competente in materia di istruzione

DECRETA

Articolo 1 (*Indizione*)

1. In analogia alla corrispondente procedura concorsuale bandita con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 1328 del 29 maggio 2024, è indetta una procedura concorsuale straordinaria, per esami e titoli, riservata agli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, per l'accesso ai ruoli regionali dell'ambito territoriale della Diocesi di Aosta, della scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. La procedura è finalizzata alla copertura di sette posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025, determinati a norma dell'art. 2 della legge 18 luglio 2003, n.186, e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento della graduatoria di merito.
3. La Sovraintendenza agli studi è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale.
4. La successiva ripartizione dei posti tra le istituzioni scolastiche all'interno della Diocesi sarà effettuata con decreto della Sovraintendenza agli studi.

Articolo 2 (*Requisiti di ammissione*)

1. Come previsto dalla corrispondente procedura indetta con decreto ministeriale n. 1328/2024, sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente bando i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a livello nazionale, ovvero l'8 luglio 2024, dei seguenti requisiti specifici:
 - a. certificazione dell'idoneità diocesana, di cui all'art. 3, comma 4, della Legge 18 luglio 2003, n.186, che richiama il numero 5 lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo di cui alla legge 121/1985, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la Diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;
 - b. compimento, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'analoga procedura nazionale, ovvero l'8 luglio 2024, di almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali o regionali, con il possesso dei titoli di

- cui alla successiva lett. c); il servizio è utile anche se prestato in ordini e gradi di scuola diversi purché con il possesso dei titoli e alle condizioni personali prescritte;
- c. possesso di almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2 e 4.3 dell'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, come specificato nell'Allegato 5 del decreto ministeriale n. 1328/2024, relativo ai titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
 2. I candidati devono, altresì, possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domanda per l'analogo procedura nazionale, ovvero l'8 luglio 2024, i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 3. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte della Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico. In caso di carenza degli stessi, la Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura stessa.

Articolo 3

(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 possono presentare istanza di partecipazione, distintamente per la scuola secondaria di primo o di secondo grado, sulla base di quanto indicato dalla Diocesi competente, che ha rilasciato la certificazione di idoneità.
2. Non possono presentare domanda di ammissione al concorso di cui al presente bando coloro che hanno presentato domanda per il corrispondente concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con decreto n. 1328/2024, o analoga procedura indetta dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. La violazione di tale disposizione comporta l'esclusione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. I candidati presentano l'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale esclusivamente attraverso il sistema informativo ISON. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
4. L'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale tramite ISON deve essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 8 ottobre 2024 fino alle ore 23.59 del 23 ottobre 2024.
5. Per procedere alla compilazione della domanda, a partire dal 1° ottobre 2021, l'unica modalità di accesso utilizzabile da parte dei candidati è l'Identità Digitale.
6. Per la compilazione della domanda occorre:
 - a) collegarsi al sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi www.scuole.vda.it - sezione "Concorsi docenti – Procedura straordinaria religione", selezionare l'icona riferita alla domanda *on line* ed accedere alla procedura di iscrizione utilizzando l'Identità Digitale;

- b) entrare nella sezione “Selezioni” e selezionare la procedura concorsuale in oggetto;
 - c) compilare il modulo di iscrizione on–line in tutte le sue parti; il candidato può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, utilizzando i bottoni “Compila” e “Salva”;
 - d) occorre cliccare, nel menù a sinistra, su “CONFERMA ED INVIO” una volta terminata la compilazione, al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Il candidato riceve un’email di conferma di avvenuta iscrizione.
7. Nel caso di inserimenti errati, il candidato può richiedere l’annullamento della domanda presentata, utilizzando le richieste di assistenza. Se l’ufficio accoglie tale richiesta, il candidato troverà l’icona per procedere all’annullamento sotto alla scritta “Annulla”.
8. Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
- a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - d) per coloro che sono soggetti all’obbligo, posizione regolare nei riguardi del servizio di leva;
 - e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
 - g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
 - h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
 - i) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero l’8 luglio 2024;
 - j) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui il

candidato chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti alla Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico;

- k) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
- di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale documentazione può essere inviata con una delle seguenti modalità:
 - allegandola alla domanda online, in formato elettronico;
 - oppure, solo se non allegata alla domanda online, tramite:
 - consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: concorso.religione@regione.vda.it;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

La consegna della documentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovrintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove della procedura. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sovrintendenza agli studi - Segreteria oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

- di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tale richiesta deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da allegare alla domanda online, in formato elettronico, o da inviare

almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova alla Sovrintendenza agli studi - Segreteria, con le modalità indicate al punto precedente. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo.

Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto la Sovrintendenza agli studi - Segreteria redige un sintetico verbale che invia all'interessato. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da personale individuato dalla Sovrintendenza agli studi - Segreteria.

- 1) in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, in data 9 novembre 2021, (*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*), i soggetti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) all'atto della compilazione della domanda dovranno fare esplicita richiesta dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. Gli stessi dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

- allegandola alla domanda online, in formato elettronico;
- oppure, solo se non allegata alla domanda online, tramite:
 - consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: concorso.religione@regione.vda.it
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

La consegna della documentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovrintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo. La dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale

documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta;

- m) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le candidate che nella sede della prova necessitino di appositi spazi per l'allattamento ne danno comunicazione alla Sovrintendenza agli studi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data di nascita del bambino/a, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: concorso.religione@regione.vda.it ;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 – Aosta;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it .

Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione alla Sovrintendenza agli studi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: concorso.religione@regione.vda.it ;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it .

Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale;

- n) i titoli di accesso posseduti ai sensi dell'articolo 2 del presente bando; per quanto riguarda la certificazione di idoneità, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'analogha procedura nazionale, ovvero l'8 luglio 2024, il candidato dovrà indicare la

- diocesi, il grado di scuola e la data di rilascio. Tale certificazione dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf. Per quanto riguarda l'anzianità di servizio, il candidato dovrà dichiarare il compimento, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda dell'analogha procedura nazionale, ovvero l'8 luglio 2024, di almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. In ordine ai titoli di qualificazione professionale, il candidato dovrà indicare l'esatta denominazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato;
- o) ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato 8 del decreto ministeriale n. 1328/2024, i titoli di cui all'Allegato 5 del decreto ministeriale n. 1328/2024. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato 8 del decreto ministeriale n. 1328/2024, l'anzianità di servizio che sia valutabile ai sensi dell'articolo 11, comma 14, legge 3 maggio 1999, n.124;
 - p) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Il certificato o la dichiarazione andranno trasmessi entro 10 giorni dal termine di presentazione della domanda alla Sovrintendenza agli studi – Segreteria tramite posta ordinaria o PEC all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 dovranno produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, ovvero, qualora occupati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 9 gennaio 2024, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
 - q) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - r) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 - s) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
9. Il candidato deve allegare alla domanda la ricevuta di pagamento di un contributo di segreteria, non rimborsabile, dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00). Il versamento deve avvenire con sistemi di pagamento elettronici, accedendo alla Piattaforma regionale dei pagamenti dal sito web/mobile della Regione autonoma Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it> e selezionando nella parte destra della schermata l'icona "Pagamenti" della Piattaforma regionale dei pagamenti oppure direttamente dal link <https://it.riscossione.regione.vda.it> selezionando la funzione "Pagamenti online", scegliere nella sezione "Tipologia Enti" la voce "Regione autonoma Valle d'Aosta" e, quindi, scegliere in "Servizi" la voce "Personale Scolastico - contributi ammissione procedure reclutamento", e cliccare su "paga". Le istruzioni per effettuare il pagamento sono reperibili nell'informativa consultabile sul sito www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Procedura

- straordinaria religione, alla voce “Informativa pagamento elettronico spontaneo”; il candidato dovrà indicare la causale di pagamento “Procedura straordinaria religione”. La ricevuta di pagamento viene recapitata all’interessato tramite posta elettronica all’esito della procedura di pagamento elettronico.
10. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. Sul sito www.scuole.vda.it - sezione “Concorsi docenti – Procedura straordinaria religione” - sono rese disponibili le istruzioni per la compilazione della domanda.
 11. I requisiti di ammissione al concorso, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti sia all’atto di scadenza del termine della domanda alla procedura nazionale, ovvero l’8 luglio 2024, sia all’atto di sottoscrizione del contratto di lavoro, fatta eccezione per quanto concerne la piena conoscenza della lingua francese per cui si rimanda al successivo articolo 5.
 12. La Sovrintendenza agli studi non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

(Cause di esclusione dalla procedura)

1. Non sono ammessi alla procedura:
 - a) coloro che non abbiano presentato la domanda con le modalità di cui all’articolo 3 e coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
 - b) coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con decreto n. 1328/2024, o analoga procedura indetta dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) coloro che non abbiano fornito tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura.

Articolo 5

(Accertamento della piena conoscenza della lingua francese)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, i candidati ai concorsi devono sostenere apposito accertamento volto a dimostrare la piena conoscenza della lingua francese.
2. In applicazione della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, gli aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 14 del presente articolo devono sostenere apposito accertamento della piena conoscenza della lingua francese, secondo i programmi stabiliti con decreto dell’Assessore all’istruzione e cultura prot. n. 25788/ss del 5 giugno 2006 e riportati

- nell'Allegato A (Annexe A). L'accertamento è finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli regionali e, pertanto, si terrà prima della stesura della graduatoria di merito.
3. L'accertamento consiste in una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all'educazione, ed in una prova orale, nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia, le specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e la configurazione geografica della regione.
 4. Per coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione autonoma Valle d'Aosta, l'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4bis, della predetta legge regionale n. 12/1993, consiste in una prova scritta ed in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione.
 5. Per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate quattro ore.
 6. Nel caso in cui il candidato sia diversamente abile e abbia l'esigenza di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova o di essere assistito durante la prova ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, sia un soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che possa chiedere di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, in data 9 novembre 2021, si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, lettere k) e l) del presente decreto per quanto concerne la documentazione necessaria a supporto dell'istanza e la tempistica di presentazione della stessa.
 7. L'accertamento avrà luogo ad Aosta. Del giorno, dell'ora e dei locali in cui avrà luogo la prova scritta sarà data comunicazione ai candidati almeno 10 giorni prima della sua effettuazione mediante avviso pubblicato sul sito www.scuole.vda.it - sezione "Concorsi docenti – Procedura straordinaria religione". Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 8. Alla prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
 9. Del diario della prova orale la Sovrintendenza agli studi – Segreteria dà notizia mediante avviso pubblicato sul sito www.scuole.vda.it - sezione "Concorsi docenti – Procedura straordinaria religione". Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 10. Perde il diritto alla prova orale il concorrente che non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo che ciò sia dovuto a gravi motivi riconosciuti dalla commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno.
 11. Ultimate le operazioni della prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno superato l'accertamento della piena conoscenza

- della lingua francese. Superano l'esame i candidati che, sulla base delle due prove valutate complessivamente, otterranno un giudizio positivo. La Sovrintendenza agli studi – Segreteria curerà la pubblicazione del predetto elenco sul sito www.scuole.vda.it - sezione “Concorsi docenti – Procedura straordinaria religione”.
12. Soltanto i candidati che avranno superato l'accertamento linguistico saranno collocati nella graduatoria finale, la cui stesura da parte della commissione di valutazione sarà successiva alla conclusione dell'accertamento stesso.
 13. Sono esonerati dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese (le specifiche condizioni di esonero sono contenute nell'Allegato B del presente bando):
 - a. i candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguito nella Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - b. i candidati in possesso dell'attestato di piena conoscenza della lingua francese, in corso di validità, rilasciato a seguito dell'accertamento di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, conseguito entro il termine di scadenza del presente bando, ovvero il 23 ottobre 2024;
 - c. i candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25;
 - d. i candidati in possesso della certificazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 11 della legge medesima;
 - e. i candidati che appartengono ai ruoli regionali in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato.
 14. Delle condizioni che danno titolo all'esonero di cui ai precedenti commi, gli interessati dovranno fare espressa menzione nella domanda di ammissione alla procedura.
 15. Le prove di accertamento di cui al presente articolo non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 6

(Articolazione della procedura)

1. Il concorso si articola nella prova orale didattico-metodologica di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale.
2. In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle d'Aosta, uno degli argomenti del colloquio dovrà essere trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per sostenere l'esame. Dell'abilità linguistica sarà tenuto conto in sede di valutazione. A tale fine le commissioni integreranno il quadro di riferimento nazionale allegato al decreto ministeriale n. 9/2024 e lo pubblicheranno sul sito www.scuole.vda.it - sezione “Concorsi docenti – Procedura straordinaria religione”, prima dell'inizio della prova orale.

Articolo 7
(Prova orale didattico-metodologica)

1. La prova orale didattico-metodologica è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato in relazione alle problematiche educative e della preparazione didattica e metodologica come quadro di riferimento complessivo, con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica, e verte sugli argomenti compresi negli ambiti del programma d'esame di cui all'Allegato 6 del decreto ministeriale n. 1328/2024, recante il programma di esame per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al successivo comma 3.
3. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
4. Le tracce della prova sono predisposte dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 del presente bando secondo il programma di cui all'Allegato 6 del decreto ministeriale n. 1328/2024. La commissione le predispone in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell'orario programmato per la prova medesima; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la Commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato e lo pubblica nella sede del concorso. Al termine della prova orale la Sovrintendenza agli studi dà avviso dei risultati della stessa attraverso il proprio sito istituzionale e dà comunicazione dei singoli punteggi ai rispettivi candidati attraverso l'indirizzo email comunicato all'atto dell'iscrizione alla procedura.

Articolo 8
*(Valutazione della prova orale, dell'anzianità di servizio
e dei titoli di qualificazione professionale)*

1. La commissione esaminatrice dispone di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova orale didattico-metodologica, cento per l'anzianità di servizio e cinquanta per i titoli di qualificazione professionale.
2. La commissione assegna alla prova di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, utilizzando i criteri di valutazione previsti dal quadro nazionale di riferimento predisposto per lo svolgimento della prova orale riportato

- nell'Allegato 7 del decreto ministeriale n. 1328/2024.
3. La commissione assegna ai titoli e all'anzianità di servizio un punteggio massimo complessivo di 150 punti, secondo quanto indicato nell'Allegato 8 del decreto ministeriale n. 1328/2024. I titoli valutabili, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell'art. 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono identificati dai titoli di qualificazione professionale per la partecipazione ai concorsi stabiliti ai punti 4.2 e 4.3 dell'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175.

Articolo 9

(Diario e sede di svolgimento della prova d'esame)

1. Con avviso da pubblicare sul sito internet della Sovrintendenza agli studi (www.scuole.vda.it - sezione "Concorsi docenti – Procedura straordinaria religione") è reso noto il calendario della prova orale didattico-metodologica, con la relativa modalità di svolgimento, la sede d'esame, con l'esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo, ivi compresi le date e l'orario delle prove asincrone previste per le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La prova orale del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 10

(Commissione di concorso)

1. La commissione di concorso è nominata con decreto della Sovrintendente agli studi, secondo le modalità definite e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13, 16 e 17 del Decreto Ministeriale n. 9/2024, e con l'ordinanza assessorile n. 19561/ss in data 7 ottobre 2024.

Articolo 11

(Graduatoria di merito regionale)

1. La commissione giudicatrice, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli, predispone la graduatoria regionale di merito, che, ai sensi dell'art. 1-

- bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sarà utilizzata progressivamente e fino al suo esaurimento, per conferire incarichi a tempo indeterminato sulla base del fabbisogno annuale. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 3 del presente bando.
2. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantiesimi ed è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alla prova orale didattico-metodologica e alla valutazione dell'anzianità e dei titoli. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 3. La graduatoria è approvata con decreto dal Dirigente della Struttura Personale scolastico, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato.
 4. Ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, il Dirigente della Struttura Personale scolastico, per ciascun anno scolastico di validità della graduatoria, invia all'ordinario diocesano l'elenco dei nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per la copertura dei posti nel rispetto della normativa sulla tutela del trattamento dei dati personali.
 5. La rinuncia al ruolo dalla graduatoria di merito regionale comporta la decadenza dalla graduatoria stessa.

Art. 12

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo cd. "GDPR" e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima ed avverrà con l'ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it con una comunicazione avente la seguente intestazione "all'attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".
4. I dati sono trattati dal personale della Sovrintendenza agli studi e della Struttura organizzativa del Personale scolastico.

5. Il conferimento di tali dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i caratteri della indispensabilità in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
6. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilità dei dati nonché di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo [pec segretario_generale@pec.regione.vda.it](mailto:pec_segretario_generale@pec.regione.vda.it).

Articolo 13

(Assunzione in servizio e percorso di formazione e prova)

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, nei profili di cui all'articolo 1, comma 1 del presente bando, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta all'amministrazione, al momento dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
5. Gli insegnanti di religione cattolica al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio ai sensi della normativa vigente.

Articolo 14
(*Ricorsi*)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 15
(*Norme di salvaguardia*)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205/2023 e al decreto ministeriale n. 2575/2023.

Articolo 16
(*Pubblicazione*)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo Testolin
(*Documento firmato digitalmente*)